



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 marzo 2005
(OR. FR)**

6540/05

SOC 71

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Dichiarazione del Regno di Spagna prevista dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1048/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari

**I. LEGISLAZIONE E REGIMI CUI FANNO RIFERIMENTO I PARAGRAFI 1 E 2
DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO.**

- 1) Gli atti e le disposizioni legislative seguenti e le relative disposizioni regolamentari e amministrative di attuazione.

Regio Decreto Legislativo 1/1994, del 20 giugno, relativo all'approvazione del Testo Consolidato della Legge Generale sulla sicurezza sociale.

Decreto 2065/1974, del 30 maggio, relativo all'approvazione del Testo Consolidato della Legge Generale sulla sicurezza Sociale (le disposizioni ancora in vigore).

Legge 47/1998, del 23 dicembre, che fissa le norme per il riconoscimento della pensione anticipata del sistema di sicurezza sociale, in determinati casi speciali.

Decreto 2123/1971, del 23 luglio, relativo all'approvazione del Testo Consolidato delle leggi 38/1966, del 31 maggio, e 41/1970, del 22 dicembre, che stabiliscono e regolano il Regime agrario speciale di sicurezza sociale.

Decreto 2864/1974, del 30 agosto, relativo all'approvazione del Testo Consolidato delle Leggi 116/1969, del 30 dicembre, e 24/1972, del 21 giugno, che regola il Regime speciale di sicurezza sociale dei marittimi.

Decreto 2530/1970, del 20 agosto, che regola il Regime speciale di sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti o autonomi.

Decreto 2346/1969, del 25 settembre, che regola il Regime speciale di sicurezza sociale del personale di servizio.

Legge del 17 luglio 1953, relativa all'istituzione di un'assicurazione scolastica in Spagna.

Decreto 298/1973, dell' 8 febbraio relativo all'aggiornamento del Regime speciale di sicurezza sociale per le attività carboniere, conformemente alla legge 24/1972, del 21 giugno, relativa al finanziamento e perfezionamento del Regime generale di sicurezza sociale.

Per quanto riguarda:

Assistenza sanitaria;

Incapacità di breve durata;

Invalidità;

Vecchiaia;

Morte o prestazioni ai superstiti;

Infortuni sul lavoro e malattie professionali;

Prestazioni familiari.

2) Per la tutela dei disoccupati:

Il Titolo III del Regio Decreto Legislativo 1/1994, del 20 giugno, relativo all'approvazione del testo consolidato della Legge Generale sulla sicurezza sociale.

Il Capitolo III della Legge 45/2002, del 12 dicembre, relativo alle misure urgenti per la riforma del sistema di tutela dei disoccupati e il miglioramento dell'occupabilità.

Legge 56/2003, del 16 dicembre, sull'occupazione.

II. PRESTAZIONI MINIME CUI FA RIFERIMENTO L'ARTICOLO 50 DEL REGOLAMENTO.

Le disposizioni legislative e regolamentari relative a integrazioni per le pensioni inferiori alla minima.

III. PRESTAZIONI CUI FA RIFERIMENTO L'ARTICOLO 77 DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI PER FIGLI A CARICO.

Le seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

Il Capitolo IX, relativo a prestazioni familiari, del Titolo II del Regio Decreto Legislativo 1/1994, del 20 giugno, relativo all'approvazione del Testo Consolidato della Legge Generale sulla sicurezza sociale.

Le norme figuranti nel suddetto Capitolo IX, relative alle prestazioni familiari, si applicano a tutti i Regimi speciali di sicurezza sociale (disposizione aggiuntiva 8^a n. 1 di tale Testo Consolidato nella versione dell'articolo 19 quater della Legge 52/2003, del 10 dicembre, relativa alle disposizioni specifiche in materia di sicurezza sociale).

L'articolo 7 h) della Legge 40/1998, del 9 dicembre, relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche e altre norme tributarie, relativa all'articolo 1, paragrafo 1, punto 1 della Legge 62/2003, del 30 dicembre, relativa a misure fiscali, amministrative e sociali.

IV. PRESTAZIONI CUI FA RIFERIMENTO L'ARTICOLO 78 DEL REGOLAMENTO.

Le disposizioni legislative e regolamentari relative alle prestazioni per gli orfani nel Testo Consolidato della Legge Generale sulla sicurezza sociale, approvato con Regio Decreto Legislativo 1/1994, del 20 giugno, e nelle disposizioni relative ai Regimi speciali di sicurezza sociale.
